

STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE BUONOLOPERA - ENTE DEL TERZO SETTORE”

Capo I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1

- Denominazione -

È costituita una fondazione denominata

"Fondazione BuonoLopera - Ente del Terzo Settore"

in forma abbreviata "Fondazione BuonoLopera ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione svolge la propria attività sul territorio nazionale e internazionale.

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4

- Scopo della Fondazione -

La Fondazione, che non ha scopo di lucro ma scopo esclusivo di pubblica utilità, è aconfessionale ed apartitica, è istituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*lett. a*);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*lett. c*);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lett. d*);
- formazione universitaria e post-universitaria (*lett. g*);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*lett. h*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lett. i*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lett. l*);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (*lett. n*);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*lett. p*);
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (*lett. r*);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (*lett. u*);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (*lett. v*);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*lett. w*).

La Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare le seguenti finalità:

sostenere e promuovere progetti in campo scientifico, ambientale, sociale, artistico e culturale. Attraverso i progetti prescelti la Fondazione mira a contribuire e migliorare la qualità della vita delle comunità e a costruire un futuro più sostenibile. In particolare, l'erogazione di borse di studio sarà uno dei focus dell'attività della Fondazione al sostegno di giovani talenti in ambito scientifico, culturale, artistico per offrire opportunità formative alle nuove generazioni.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può compiere le seguenti attività diverse:

- svolgere attività scientifica e divulgativa ad essa correlata
- aderire ad altri organismi (enti pubblici o privati) al fine di conseguire le finalità statutarie
- aderire a bandi nazionali ed internazionali
- organizzare ogni tipo di attività volta a promuovere gli ambiti di intervento contemplati nelle finalità statutarie
- organizzare ogni tipo di attività volta al fundraising a sostegno dei progetti in corso o futuri

- stipulare convenzioni con qualsiasi organismo nazionale o internazionale nel rispetto delle finalità statutarie.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri di cui all'art. 6 comma 1 D.Lgs 117/2017. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 5

- Vigilanza -

I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

Capo II

Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario

Articolo 6

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 7

- Patrimonio -

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di denaro di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b. beni immobili e mobili e altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dei Fondatori e da soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- c. parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- d. crediti relativi alle voci che precedono.

Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite da:

- a) contributi erogati dai Fondatori e/o da terzi non espressamente imputati a patrimonio;
- b) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento dello scopo della Fondazione;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- d) sovvenzioni dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;
- e) altre eventuali elargizioni, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente imputate a patrimonio.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 8

- Raccolta Fondi -

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 9

- Volontariato -

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D. Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 10

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 11

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo esercizio che termina il 31 dicembre 2022. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo predispone e approva il bilancio dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di quest'ultimo può avvenire entro il 30 giugno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

Capo III

Fondatori e Organi della Fondazione

Articolo 12

- Fondatori -

Sono Fondatori Stefano Buono e Maribel Lopera Sierra.

Ciascun Fondatore può designare, anche in via testamentaria, la persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Qualora il Fondatore decaduto o deceduto non abbia proceduto alla designazione di cui al precedente comma, sarà il Fondatore superstite a procedere alla designazione di persona destinata a subentrare in vece del Fondatore decaduto o deceduto nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto.

Spetta ai Fondatori, congiuntamente tra loro, la nomina:

- del Presidente;
- del Vice Presidente;
- dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- dei componenti dell'Organo di Controllo;

Spetta altresì ai Fondatori, congiuntamente tra loro, qualora ne ravvisino l'utilità, la nomina:

- del Presidente Onorario;
- del Segretario Generale;
- del Comitato Etico dei Garanti.

La prima nomina dei predetti organi e cariche è effettuata dai fondatori Stefano Buono e Maribel Lopera Sierra.

Ciascun Fondatore o suo successore può nominare anche se stesso per ricoprire le cariche di cui al presente articolo.

Articolo 13

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Presidente Onorario (se nominato);
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo (se nominato);
- l'Organo di Controllo;
- il Segretario Generale (se nominato);
- il Comitato Etico dei Garanti (se nominato).

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri dell'organo di controllo, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

Articolo 14

- Presidente, Presidente Onorario e Vice Presidente -

Il Presidente, il Presidente Onorario (se nominato) ed il Vice Presidente della Fondazione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono nominati dai Fondatori di comune accordo tra loro.

Al Presidente, ovvero al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, spettano i compiti di rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di statuto, anche procedendo alla nomina ed alla revoca di procuratori speciali.

Coadiuvato dal Segretario Generale (se nominato), il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo (se istituito).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le prerogative ad esso attribuite dal presente statuto competono, in via suppletiva, al Vice Presidente.

Il Presidente Onorario (se nominato) viene invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

- Composizione del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da un numero di ulteriori Consiglieri compresi fra un minimo di uno ed un massimo di cinque.

I Consiglieri sono tutti nominati dai Fondatori con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di tre esercizi; gli Amministratori rimangono quindi in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c..

In caso di cessazione per qualunque motivo dalla carica, un Consigliere potrà essere sostituito da una nuova persona nominata dai Fondatori e durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono per ciascuno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 16

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 17, a maggioranza dei presenti:

- approva, nei termini di cui sopra all'art. 11 del presente Statuto - nonché compie ogni adempimento in relazione a - bilancio preventivo, bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, bilancio sociale;
- provvede alla nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, se istituito;
- cura la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017;
- delibera su ogni e qualsiasi argomento inerente la gestione della Fondazione, ivi compresa l'acquisizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili, con facoltà di delegare a taluni dei suoi componenti alcuni dei poteri gestori.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, sulle modifiche allo

Statuto della Fondazione; tali modifiche devono risultare da atto pubblico e saranno efficaci con l'iscrizione nello Registro Unico del Terzo Settore. Con la medesima maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti delibera altresì sullo scioglimento dell'Ente e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

Articolo 17

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata o email - o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante lettera raccomandata o email - o qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che lo Statuto non richieda una maggioranza qualificata.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Generale e i membri dell'organo di controllo.

Le riunioni possono tenersi anche con strumenti di teleconferenza.

I verbali delle riunioni di Consiglio saranno redatti e trascritti su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario.

Articolo 18

- Comitato Esecutivo -

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione può essere nominato un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o più Consiglieri all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Comitato Esecutivo esplica le sue attribuzioni ed i compiti che gli vengono conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

- Segretario Generale -

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dai Fondatori, con le modalità sopra indicate, se ritenuto opportuno. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidente nell'adozione ed esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Possono essere attribuiti al Segretario Generale incarichi e deleghe particolari dal Presidente per la gestione delle risorse umane e finanziarie della Fondazione. La gestione e l'organizzazione ordinaria delle attività della Fondazione sono affidate al Segretario Generale.

Articolo 20

- Comitato Etico dei Garanti -

Il Comitato Etico dei Garanti, se istituito, è costituito da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici, che sono nominati dai Fondatori, con le modalità sopra indicate, e durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato Etico dei Garanti, che si riunisce almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, vigila sul rispetto dello statuto ed il perseguimento degli scopi della Fondazione da parte degli organi amministrativi.

Articolo 21

- Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti -

L'organo di controllo, nominato dai Fondatori di comune accordo salvo quanto sopra specificato, è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede in nomina.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e qualora uno di essi venga a mancare per qualsiasi causa, i Fondatori, di comune accordo, con le modalità di cui sopra, provvederanno alla sua sostituzione e il nuovo membro resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o sia ritenuto opportuno, i Fondatori, di comune accordo, nominano un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 22

- Scioglimento ed estinzione -

La Fondazione si scioglie in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
- d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Fondatori, delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore scelti come sopra meglio precisato. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

Articolo 25

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.